



Decreto Dirigenziale n. 16 del 08/03/2017

Direzione Generale 2 - Sviluppo Economico e Attività Produttive

Oggetto dell'Atto:

LEGGE REGIONALE N.6 DEL 29 MARZO 2006 - AUTORIZZAZIONE ALLA VOLTURA DELLA TITOLARITA' DELLA CONCESSIONE REGIONALE N.18 DEL 26/01/2011 DALLA SOCIETA' TAMOIL ITALIA S.P.A. CON SEDE IN VIA ANDREA COSTA, 17, MILANO ALLA SOCIETA' AUTOGRILL S.P.A. CON SEDE IN VIA LUIGI GIULETTI, 9, NOVARA DELL' IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE AUTOSTRADALE - AREA DI SERVIZIO DENOMINATA "ADS CALAGGIO NORD" AUTOSTRADA A16 NAPOLI-CANOSA DIREZIONE NAPOLI RICADENTE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI VALLATA (AV) .

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE :

- a. con il Regio Decreto - Legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito nella Legge 8 febbraio 1934, n. 367, e con Regio Decreto del 20 luglio 1934, n°1303 e successivo regolamento di esecuzione del R.D.L. 2.11.1933, n°1741, è stato disciplinato l'importazione, la lavorazione, il deposito e la distribuzione degli oli minerali e dei carburanti;
- b. l'art.16 del D.L. 26 ottobre 1970, n°745, convertito nella Legge 18 dicembre 1970, n°1034, ed il relativo Regolamento di esecuzione, approvato con il D.P.R. 27 ottobre 1971, n°1269, stabiliscono che, per l'accertamento della capacità tecnico-organizzativa ed economica, necessaria a garantire la continuità e la regolarità nell'espletamento del pubblico servizio di distribuzione dei carburanti, l'Ente concedente deve tener conto:
 - b.1) della natura e della durata dell'attività precedentemente svolta nel settore della distribuzione di carburanti;
 - b.2) della disponibilità di mezzi finanziari adeguati alla importanza dell'impianto per il quale è chiesta la concessione;
 - b.3) della possibilità di disporre della fornitura di carburanti per autotrazione adeguata all'importanza dell'impianto;
 - b.4) di ogni altro elemento idoneo a provare la capacità del richiedente di ben espletare il pubblico servizio.
- c. l'art.105 comma 2 lettera f del D.Lgs.vo 31 marzo 1998 n.112, attribuisce alle Regioni le funzioni relative alle concessioni per l'installazione e l'esercizio di impianti di distribuzione carburanti lungo le autostrade e i raccordi autostradali, nonostante quanto disposto dall'art.1, comma 1 del D.Lgs.vo 32/98;
- d. l'art.25 della Legge Regionale n.8 del 30 luglio 2013 stabilisce che il trasferimento della titolarità della concessione di un impianto di distribuzione carburanti lungo le autostrade, le tangenziali ed i raccordi autostradali è presentata alla Regione Campania, è sottoscritta dal cedente e dal soggetto subentrante, deve riportare l'indicazione di tutti gli elementi atti ad identificare l'impianto autostradale ed essere corredata della documentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art.13;

RICHIAMATI

- a) Il DPGR n. 9/2016 di conferimento alla Dott.ssa Roberta Esposito dell'incarico di Direttore Generale della DG 51/02 "Sviluppo economico e Attività Produttive";
- b) il DPGR n. 198 del 23/09/2016 di conferimento al Dr. Alfonso Bonavita, dell'incarico di Dirigente della U.O.D. 51.02.04. "Energia e Carburanti";
- c) il DD. n. 1161 del 26/11/2014 di conferimento al P.i. Guido Amarante dell'incarico di posizione di tipo Organizzativa denominata "Procedure amministrative in materia di oli minerali e commercializzazione GPL (L.239/2004, D.lgs. 128/2006) e provvedimenti autorizzativi. L.R. 8/2013 Concessioni regionali impianti di distribuzione carburanti autostradali D.lgs.32/98 e L.R.8/2013, Monitoraggio rete regionale impianti di distribuzione carburanti, gestione banca dati";
- d) il Decreto Dirigenziale n. 172 del 17/02/2015 con il quale il Direttore Generale allo Sviluppo Economico e AA.PP. ha, tra l'altro, attribuito i poteri di emissione dei provvedimenti finali nelle materie di competenza delle UU.OO.DD. di cui si compone la Direzione Generale Sviluppo economico ed attività produttive ai dirigenti delle UU.OO.DD. medesime;

ACQUISITA

- a) l'istruttoria svolta dal titolare di Posizione Organizzativa competente per materia attestata con la proposta del presente provvedimento;

CONSIDERATO CHE:

- a. con istanza inoltrata in data 12/12/2016 dalla Società Autogrill S.p.a. con sede legale alla Via Luigi Giulietti, 9 in Novara e sottoscritta dalla Società cedente Tamoil Italia S.p.a. con sede in Milano, Via Andrea Costa, 17, ha chiesto il trasferimento della titolarità della concessione dell'impianto di

distribuzione carburante autostradale, area di servizio denominata "ADS Calaggio Nord" Autostrada A16 Napoli-Canosa direzione Napoli, ricadente nel territorio del Comune di Vallata (AV) autorizzata con concessione regionale n.18 del 26/01/2011;

- b. con l'istanza di cui sopra tra l'altro la Società Autogrill S.p.a. ha trasmesso la convenzione stipulata tra la Società Autostrade per l'Italia S.p.a, società concessionaria del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Società Autogrill S.p.a. per l'affidamento dell'area di servizio stipulato in data 04/11/2016 e valida fino al 31/12/2024;
- c. con nota del 06/03/2017 la Società Autogrill S.p.a ha trasmesso la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, reso ai sensi dell'articolo 47 d.p.r. 28 DICEMBRE 2000 N.445, con il quale ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti soggettivi e della capacità tecnico-organizzativa ed economica prevista dagli artt. 5,6 e 7 del D.P.R. del 27 ottobre 1971 n. 1269;
- d. con la nota di cui sopra del 06/03/2017 ha trasmesso in allegato la dichiarazione per voltura del Certificato di Prevenzione Incendi, presentata al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Avellino con riferimento pratica n.1140021;
- e. con nota n.2017A890 del 30/01/2017 l'Agenzia delle Dogane di Benevento ha rilasciato la Licenza di Esercizio n. IT00AVY00397U aggiornata rilasciata alla Società SIDAP S.r.l. gestore dell'impianto;

TENUTO CONTO che la Società Autogrill S.p.a. di Novara dichiara di essere in possesso dei requisiti soggettivi e della capacità tecnica, organizzativa ed economica, prevista dagli artt. 5, 6 e 7 del D.P.R. 1269/71 e dall'art.22 comma 3, della già citata L.R. n.8/2013;

RITENUTO, per quanto sopra riportato, di poter concedere alla Società Autogrill S.p.a. con sede legale alla Via Luigi Giulietti, 9 in Novara, la voltura dell'autorizzazione regionale n. 18 del 26/01/2011 per l'esercizio dell'impianto di distribuzione carburanti per autotrazione autostradale in fregio all'Autostrada Autostrada A16 Napoli-Canosa direzione Napoli, "ADS Calaggio Nord" ricadente nel territorio del Comune di Vallata (AV);

VISTO :

- a. il Regio Decreto - Legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito nella Legge 8 febbraio 1934, n. 367, Regio Decreto del 20 luglio 1934, n°1303 e regolamento di esecuzione del R.D.L. 2.11.1933, n°1741, che disciplinano l'importazione, la lavorazione, il deposito e la distribuzione degli oli minerali e dei carburanti;
- b. l'art.16 del D.L. 26 ottobre 1970, n°745, convertito nella Legge 18 dicembre 1970, n°1034, ed il relativo Regolamento di esecuzione, approvato con il D.P.R. 27 ottobre 1971, n°1269;
- c. l'art.25 della Legge Regionale n.8 del 30 luglio 2013 stabilisce che il trasferimento della titolarità della concessione di un impianto di distribuzione carburanti lungo le autostrade, le tangenziali ed i raccordi autostradali è presentata alla Regione Campania, è sottoscritta dal cedente e dal soggetto subentrante, deve riportare l'indicazione di tutti gli elementi atti ad identificare l'impianto autostradale ed essere corredata della documentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art.13;

alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla U.O.D. 04 Energia e Carburanti e delle risultanze degli atti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge.

DECRETA

Per i motivi espressi in premessa che qui si danno per ripetuti e riscritti:

1. Art.1 - Di concedere alla Società Autogrill S.p.a. con sede legale alla Via Luigi Giulietti, 9 in Novara, la voltura dell'autorizzazione regionale n. 18 del 26/01/2011 per l'esercizio dell'impianto di distribuzione carburanti per autotrazione autostradale in fregio all'Autostrada A16 Napoli-Canosa direzione Napoli, "ADS Calaggio Nord" ricadente nel territorio del Comune di Vallata (AV);
2. Art. 2 – La presente concessione ha validità fino al 26/01/2029 ed è vincolata alla efficacia del rapporto di convenzione intercorrente tra la Società Autostrade per l'Italia S.p.a. concessionaria e la Società

Autogrill S.p.a. sub-concessionaria. La Società Autogrill S.p.a. ai sensi del comma 1 dell'art.26 della già menzionata Legge Regionale 8/2013, dovrà, presentare sei mesi prima della scadenza della presente concessione, istanza di rinnovo alla Regione Campania Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive U.O.D. Energia e Carburanti Centro Direzionale Isola A/6 Napoli, producendo tutta la documentazione necessaria per il suddetto rinnovo ivi compresa quella attinente la efficacia del rapporto di convenzione intercorrente tra Autostrade per l'Italia S.p.a. concessionaria e la Società Autogrill S.p.a. sub-concessionaria valido fino al 31/12/2024 (data di efficacia del rapporto della convenzione);

3. Art. 3 – Qualora, allo scadere del termine previsto dalla concessione, le Amministrazioni concedenti non ritengano di accogliere una eventuale domanda di rinnovo, nessun indennizzo, a qualsiasi titolo, competerà alla Società concessionaria.
4. Art. 4 – La Società concessionaria dovrà prevedere adeguati servizi e strutture per i soggetti portatori di handicap, sia nei locali di ristoro, sia nei servizi igienici, ai sensi dell'art.27 della legge 30.3.1971, n°118 e successive modifiche e integrazioni;
5. Art. 5 – La Società concessionaria è obbligata sotto pena di decadenza, a mantenere, in perfetto stato di efficienza e di conservazione, l'impianto di distribuzione carburanti di cui al precedente articolo.
6. Art. 6 – La presente concessione si intende rilasciata a tutto rischio e pericolo della Società interessata e le Amministrazioni concedenti, nonché quelle locali, non saranno in alcun modo responsabili per gli eventuali danni che dall'esercizio dell'impianto sopra indicato possano comunque derivare a terzi.
7. Art. 7 – L'esercizio dell'impianto, di cui alla presente concessione, è sottoposto alla vigilanza ed al controllo di tutti gli Organi competenti, a norma delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti. La Società concessionaria dovrà consentire in ogni tempo, libero accesso all'impianto ai funzionari delle Amministrazioni interessate, all'uopo delegati.
8. Art. 8 – La Società concessionaria è tenuta ad apporre, sugli apparecchi di distribuzione automatica, i cartellini indicatori del prezzo di vendita dei carburanti. E' tenuta, inoltre, ad utilizzare i distributori automatici esclusivamente per l'erogazione del tipo di carburante. Su ciascun apparecchio di erogazione dovrà essere specificata, con apposita dicitura, la qualità di carburante di cui è concessa la vendita.
9. Art. 9 – La Società concessionaria è tenuta, sotto pena di decadenza, a non apportare modifiche, né a dare altra destinazione all'impianto di cui al presente decreto, senza la preventiva autorizzazione delle Amministrazioni concedenti.
10. Art. 10 – Sono vietate le cessioni ed il trasferimento ad altri, per qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma, della concessione di cui al presente Decreto, senza la preventiva autorizzazione delle Amministrazioni concedenti.
11. Art. 11 – La Società concessionaria ha l'obbligo di assicurare la continuità e la regolarità del servizio di distribuzione di carburanti. Essa non potrà sospendere l'esercizio dell'impianto di cui al precedente art.1, senza la preventiva autorizzazione della Regione Campania Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive U.O.D. Energia e Carburanti Centro Direzionale Isola A/6 Napoli. Per gravi ed urgenti ragioni di sicurezza e di interesse pubblico potrà essere ordinata la immediata sospensione dell'esercizio dell'impianto e, se del caso, lo svuotamento dei serbatoi.
12. Art. 12 – La Società concessionaria è tenuta, a rilasciare formale dichiarazione di piena accettazione delle clausole e delle condizioni contenute negli articoli precedenti precisando che le stesse si intenderanno accettate dalla Società beneficiaria in caso di mancata opposizione entro e non oltre dieci giorni dalla data di ricezione del presente Decreto.
13. Art.13 – La presente concessione viene trasmessa al Direttore Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive, all'Assessore allo Sviluppo Economico e AA.PP., alla Segreteria di Giunta e al B.U.R.C. per la pubblicazione.

Il Dirigente
Dr. Alfonso Bonavita